

Associazione Brian Insieme
Via Einaudi 23
30020 Eraclea (VE)
C.F. 93016300274

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 2022

Oggi 30 Maggio 2022 alle ore 20.30 in prima convocazione, su invito del Presidente del Consiglio Direttivo, si è riunita l'Assemblea Straordinaria dei Soci, presso la sede dell'ASSOCIAZIONE BRIAN INSIEME avente il seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Adeguamento degli articoli 1 e 5 dello Statuto alla riforma del Terzo Settore come richiesto dal RUNTS.

Prende la parola il Presidente BETTIN RENZO che propone all'assemblea come Segretario la sig.ra. Finotto Chiara e l'assemblea accetta.

Procede ad elencare i punti all'O.d.G.:

1. Adeguamento degli articoli 1 e 5 dello Statuto dell'ASSOCIAZIONE BRIAN INSIEME come richiesto dal Runts;

Il presidente comunica di aver ricevuto una PEC dal Runts che invita ad integrare art 1 per la dicitura dell'uso dell'acronimo aps solo dopo l'approvazione del Runts e art .5 di specificare che l'attività è svolta in favore dei soci, dei loro famigliari o di terzi ed inoltre delucidazioni sulle l'attività diverse.

Ogni articolo integrato / modificato come richiesto dal RUNTS è stato comparato con la versione in vigore.

Al termine della lettura del nuovo statuto adeguato si procede alla votazione.

Le modifiche sono state approvate all'unanimità dei presenti.

Essendo esauriti i punti all'ordine del giorno, il Presidente alle ore 22.30 dichiara chiusa l'assemblea.

IL SEGRETARIO DELL'ASSEMBLEA
Finotto Chiara

ASSOCIAZIONE BRIAN INSIEME
IL PRESIDENTE

BETTIN RENZO



10 GIU. 2022
AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI VENEZIA
UFFICIO TERRITORIALE DI SAN DONÀ DI PIAVE

N° 1102 Atti Privati Serie 3°
Esatti € ESENTE BOLLO E REGISTRO

IL FUNZIONARIO (*)
Fabrizio Scatena

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale Eugenio Amilcare

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE BRIAN INSIEME APS

ART.1

(Denominazione e sede)

L'Associazione denominata "Associazione Brian Insieme APS" ha sede nel comune di Eraclea, in via Einaudi, 23. Le variazioni di indirizzo all'interno di tale Comune non costituiscono modifica dello statuto.

L'Associazione è composta da un minimo di sette persone fisiche.

L'Associazione assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'acronimo APS o la locuzione "associazione di promozione sociale" potranno essere inseriti nella denominazione, in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

ART.2

(Statuto)

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, e agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto, per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART.3

(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'Associazione. Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della Associazione stessa.

ART.4

(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole d'interpretazione dei contratti e secondo il criterio dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART.5

(Finalità e Attività)

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale, una o più attività d'interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'attività che l'Associazione si propone di svolgere, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati, ha per oggetto il contenuto delle seguenti lettere del comma 1 dell'art.5 del D.Lgs. 03 luglio 2017, n.117:

- art. 5 lettera a) Interventi e servizi sociali;
- art. 5 lettera i) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative d'interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle altre attività d'interesse generale di cui al presente articolo;

- art 5 lettera u) Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n.166, successive modificazioni, erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o attività d'interesse generale a norma del presente articolo;
- art.5 lettera k) Organizzazione e gestione di attività turistiche d'interesse sociale, culturale o religioso.

L'oggetto sarà perseguito mediante la realizzazione delle seguenti azioni, che vengono intraprese, anche in forma di comitato, al servizio della comunità locale promuovendo tutte quelle attività culturali, di promozione sociale, assistenziali, turistiche, ricreative, valorizzando il volontariato e la cultura della solidarietà.

In questo contesto l'Associazione promuove in particolare la diffusione dei valori dello sport, del turismo, della musica, del teatro, dei linguaggi mass mediali, del volontariato e della formazione professionale rivolgendosi a tutte le fasce di età, in una visione che pone dette attività come momento di crescita educativa, culturale di maturazione della persona.

Al centro di tutto stanno la promozione della persona e i suoi valori, cui tutte le varie attività devono conformarsi.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

In forma secondaria e strumentale rispetto alle attività d'interesse generale, l'Associazione potrà raccogliere fondi mediante la promozione e l'organizzazione di eventi enogastronomici, culturali, sportivi, anche sponsorizzati da ditte locali, che valorizzino il territorio.

L'associazione opera nel territorio della Regione Veneto.

ART.6

(Ammissione)

Sono soci dell'Associazione tutte le persone fisiche di maggiore età, residenti e non nella frazione di Brian, che ne condividono le finalità e che mosse da spirito di solidarietà, s'impegnano concretamente per realizzarle.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, su domanda dell'interessato, recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad osservare lo Statuto sociale e i regolamenti.

La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

ART.7

(Diritti e doveri degli associati)

I soci dell'Associazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;

- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- prendere visione del rendiconto economico-finanziario, esaminare i libri soci e consultare i verbali;
- votare in assemblea purché iscritti da almeno novanta giorni nel libro degli associati.

Ciascun associato ha diritto a un voto.

I soci dell'Associazione hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- tenere all'interno degli ambienti dell'Associazione e nel comportamento in generale, nel corso delle attività svolte dall'Associazione, il contegno più corretto sotto ogni aspetto, evitando atti contrari all'educazione e al decoro, non tenendo altresì discorsi contrari ai principi morali.

L'Associazione ha diritto di rivalsa contro chiunque provochi danni materiali o morali al patrimonio e alla reputazione della stessa.

ART.8

(Qualità di volontario)

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

ART.9

(Perdita della qualifica di socio)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

Il socio può recedere dall'Associazione, mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo, con efficacia dal trentesimo giorno successivo a quello nel quale tale comunicazione è ricevuta dal Consiglio Direttivo, salvo che lo stesso non ne accordi un minor termine.

L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'Associazione.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

Il socio escluso può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di esclusione, chiedere che sulla domanda si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

ART.10

(Gli organi sociali)

Sono organi dell'Associazione:

- L'assemblea dei soci
- L'Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo)
- Il Presidente del Consiglio Direttivo
- L'Organo di controllo e di revisione se obbligatori ai sensi dell'art.30 e 31 del D.Lgs.3 luglio 2017 n. 117.

Tutte le cariche sociali, o gli eventuali incarichi assegnati, sono gratuiti e danno diritto al solo rimborso delle spese documentate e autorizzate dal Consiglio Direttivo, fatta eccezione per il revisore legale, ove nominato.

ART.11

(L'assemblea)

L'assemblea, ordinaria o straordinaria, è composta dai soci dell'Associazione ed è l'organo sovrano.

L'assemblea è costituita dai soci aventi diritto di voto.

Per i nuovi soci, il diritto di voto spetta trascorsi novanta giorni dall'iscrizione nel libro soci.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

Il presidente dell'assemblea è assistito da un segretario, nominato dall'assemblea.

L'assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, o da chi ne fa le veci, mediante avviso scritto, da inviare o da esporre pubblicamente almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail ed ogni altro mezzo atto alla comunicazione, così come fornito dall'associato al momento dell'ammissione e risultante dal libro degli associati.

L'assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci, nel qual caso dovrà essere convocata entro trenta giorni dalla richiesta.

Per le elezioni delle cariche sociali e per le votazioni riguardanti le persone, è obbligo votare scrutinio segreto. Negli altri casi decide l'assemblea a maggioranza dei presenti.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i soci.

ART.12

(Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- determina gli indirizzi secondo i quali deve svolgersi l'attività dell'Associazione e delibera sulle proposte di adozione e modifica dei regolamenti;
- approva il bilancio di esercizio;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- determina le modalità per l'esame dei libri sociali da parte dei soci;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati, se demandata a essa;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo, o dallo statuto alla sua competenza.

ART.13

(Assemblea ordinaria)

L'Assemblea ordinaria è convocata su iniziativa del Consiglio Direttivo e comunque almeno una volta l'anno, entro il 31 maggio, per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali e per ogni altra decisione che le compete o le è sottoposta.

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre deleghe.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART.14

(Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto dell'Associazione, con il voto favorevole della maggioranza dei soci aventi diritto al voto e delibera lo scioglimento e la liquidazione e la devoluzione del patrimonio, con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

ART.15

(Organo di amministrazione)

L'organo di amministrazione è formato da un Consiglio Direttivo che governa l'Associazione e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'organo di amministrazione è formato da un numero di nove membri eletti dall'assemblea tra gli associati, per la durata di anni tre e sono rieleggibili.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile (Non può essere nominato amministratore e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità a esercitare uffici direttivi).

Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio Direttivo si riunisce entro quindici giorni dalla sua elezione assembleare ed è presieduto dal consigliere più anziano; in tale riunione il Consiglio ripartisce tra i suoi componenti le cariche di:

- Presidente, che assume anche la veste di Presidente dell'Associazione e la rappresenta verso i terzi e in giudizio,
- Vice Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento;
- Tesoriere, che cura la gestione economica e finanziaria dell'Associazione;
- Segretario, che redige i verbali dell'Associazione e cura la tenuta dei libri sociali.

Il Consiglio Direttivo, al fine di meglio organizzare le attività sociali, potrà inoltre eleggere al suo interno, i delegati preposti alle stesse e assegnare loro compiti operativi.

Il primo Consiglio Direttivo sarà nominato con l'atto costitutivo dell'Associazione, che assegnerà altresì, ove i soci costituenti lo ritenessero opportuno, le prime cariche sociali. Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente almeno ogni sei mesi e quando il Presidente o un terzo dei consiglieri lo richiedono.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente, o in sua assenza dal vice Presidente, o dal consigliere più anziano, o in ultima istanza su indicazione della maggioranza dei presenti.

Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti.

Il consigliere assente a tre riunioni consecutive, senza giustificato motivo, può essere dichiarato decaduto ed essere sostituito dal primo dei non eletti.

Il presidente, allo scadere del mandato, resta in carica per l'espletamento dell'ordinaria amministrazione fino alla nomina del nuovo presidente.

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- la tenuta dei libri sociali quali il libro degli associati; il libro dei volontari che operano informa non occasionale a vantaggio dell'Associazione, il libro delle adunanze assembleari,
- la redazione annuale e la presentazione in assemblea entro il mese di maggio, di un rendiconto economico e finanziario dell'attività svolta nel corso dell'anno solare precedente;
- la presentazione in tale occasione anche di un piano programmatico relativo all'attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
- l'attuazione delle linee programmatiche approvate dall'assemblea;
- l'individuazione degli strumenti o dei servizi per la realizzazione dei fini istituzionali;
- la proposta di modifica dello statuto sociale e la proposta di emanazione e di modifica dei regolamenti sociali;
- la facoltà di nominare tra i soci, non facenti parte dell'organo amministrativo, dei delegati a svolgere funzioni o incarichi stabiliti di volta in volta dal Consiglio Direttivo;
- l'esclusione del socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto.

ART.16

(Decadenza del Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo decade:

- per dimissioni contemporanee o il venir meno, di oltre la metà dei suoi componenti;
- per vacanze, per qualsiasi causa, non contemporanee nell'arco del triennio, della maggioranza dei suoi componenti; fino al raggiungimento di tale limite, infatti, ai consiglieri vacanti subentreranno i primi dei non eletti.

Nell'eventualità di decadenza del Consiglio Direttivo, il Presidente, o in caso di impedimento o vacanza, il vice Presidente, o in subordine il consigliere più anziano, provvederà alla convocazione dell'assemblea entro trenta giorni dal verificarsi delle cause di decadenza, al fine di riformare l'organo amministrativo, curando l'ordinaria amministrazione fino alla riunione dell'assemblea, che provvederà alla ricostituzione del Consiglio Direttivo.

ART.17

(Esercizio sociale)

L'esercizio sociale **coincide** con l'anno solare e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro i primi **quattro mesi** di ciascun anno, il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio, o **consuntivo** economico e finanziario dell'anno precedente, in termine utile comunque per poi presentarlo **all'assemblea** ordinaria dei soci, secondo quanto previsto dallo statuto sociale.

ART.18

(Organo di controllo)

L'**organo di controllo** è nominato nei casi previsti dall'art.30 del D. Lgs. 117/2017 ed, è formato da un **revisore** contabile iscritto al relativo registro. L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida dell'art. 14 del D. Lgs 117/2017.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può, in qualsiasi momento, procedere ad atti d'ispezione e di controllo e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali, o su determinati affari.

ART.19

(Organo di Revisione legale dei conti)

L'organo di revisione legale è nominato nei casi previsti dall'art.31 del D.Lgs117/2017.

L'organo di revisione può essere un revisore contabile, o una società di revisione, iscritti nell'apposito registro.

ART.20

(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- eventuali quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

ART.21

(Patrimonio)

I beni dell'Associazione possono essere beni immobili, beni registrati mobili, beni mobili, oltre che valori finanziari.

I beni immobili e di beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione e sono a essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, e i beni mobili e i valori finanziari sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli aderenti.

ART.22

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione e fondi, riserve o capitale durante la propria vita, ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117 /2017, e l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART.23

(Bilancio)

I documenti di bilancio dell'Associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117 /2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione ed è approvato dall'assemblea ordinaria entro il 31 maggio di ogni anno.

ART.24

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione il patrimonio è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore, secondo quanto deliberato dall'assemblea straordinaria, previo parere positivo dell'ufficio competente del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione di legge.

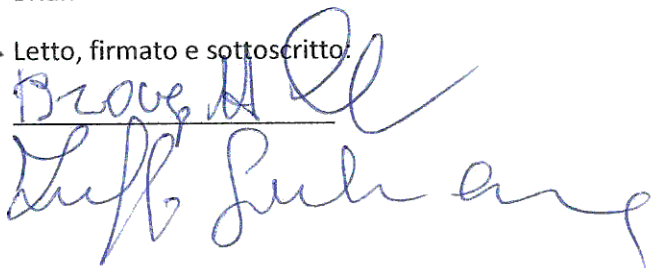
ART.25

(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia e ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Brian

• Letto, firmato e sottoscritto:



→
SEAVE

David Lee

Alonso Ben

Glenn Fule

Alao ~~ZZ~~

Cole Brown

Borin Alexander

Prater Robert

Bill Kim

Norm Herby

Michelle Cude

Bandella Lucia

Mesa Rasa

S. Dille B

Birelito ~~at~~

Loke Zierfe

Codognatto Anna

~~Ch~~
Fino Leo

Massimo Senno